

BANDO REGIONALE - TESTO CONSOLIDATO

N.B. Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. La Regione Marche non assume alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le norme facenti fede sono il Bando approvato con DDPF 689/SIM del 05/08/2020 e il DDPF 840/SIM del 23/09/2020 che apporta rettifiche e integrazioni al predetto Bando

	La domanda di partecipazione dovrà essere presentata a partire dalle ore 10.00 del 13 agosto 2020 ed entro, e non oltre, le ore 12.00 del 30 settembre 2020
Presentazione domanda e scadenza	
Dotazione finanziaria	€ 4.950.000
Struttura regionale	SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE P.F. Promozione e sostegno delle politiche attive del lavoro, corrispondenti servizi territoriali e aree di crisi
Responsabile del procedimento	Andrea Rossi
Tel.	071 8063880
PEC	regione.marche.lavoro@emarche.it
Indirizzo mail	
Link sito web	http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attivit%C3%A0-Produttive/Credito-e-finanza

1.1 Finalità, obiettivi e descrizione dell'intervento

In attuazione di quanto previsto dall'Accordo di programma per l'area di crisi industriale complessa fermano-maceratese di cui alla DGR n.223/2020, l'obiettivo dell'intervento è quello di contribuire, in funzione anticiclica, allo sviluppo produttivo e occupazionale di un territorio della Regione Marche riconosciuto nel dicembre 2018 come "area di crisi industriale complessa", attraverso un progetto complessivo di rilancio di queste zone, capace di sostenere sia l'attrazione di nuovi investimenti da parte di imprese ubicate in altre aree, sia la realizzazione di interventi di ampliamento della capacità produttiva di imprese già localizzate o di diversificazione della produzione, integrati con programmi occupazionali tesi al mantenimento o all'incremento degli addetti in azienda. Tale situazione è stata ulteriormente aggravata dall'emergenza del Covid-19 che ha rappresentato una ulteriore e straordinaria criticità che si è andata a sommare a quelle già strutturali evidenziate nella richiesta di riconoscimento dell'area di crisi complessa. Pertanto l'intervento viene inquadrato nell'ambito della strumentazione posta in essere dalla Commissione Europea, da un lato, e dal Governo Italiano, dall'altro, volta a fronteggiare il grave turbamento economico generato dalla pandemia da Covid-19, con particolare riferimento al "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" (Comunicazione C(2020) 1863 e s.m.i.) e al DL "Rilancio" n. 34 del 19/05/2020 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", notificato alla Commissione UE per l'istituzione del Regime di aiuti italiano ai sensi del Temporary Framework (e autorizzato con la Decisione C(2020) 3482 e classificato con il seguente numero SA. 57021).

1.2 Dotazione finanziaria

Le risorse per l'attuazione del presente intervento, ammontano complessivamente ad € **4.950.000** a carico del bilancio regionale 2020/2022 secondo le seguenti annualità:

CAPITOLO	2020	2021	2022	TOTALE
2140120040	450.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	4.950.000,00

1.3 Localizzazione

Gli interventi di cui al presente bando dovranno essere realizzati nei Comuni dell'AREA DI CRISI COMPLESSA FERMANO MACERATESE di cui al Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 12/2/2018 (APPENDICE A.1).

La localizzazione dell'intervento dovrà essere indicata in fase di presentazione della domanda. Nel caso in cui al momento della presentazione della domanda, una o più sedi operative non fossero ancora definite, potrà essere indicata quella presunta e comunque comunicata definitivamente entro e non oltre la prima richiesta di liquidazione (a titolo di anticipo o SAL o SALDO).

1.4 Programmi di investimento ammissibili

Con il presente Bando vengono finanziati progetti di investimento rivolti:

- alla realizzazione di nuovi impianti produttivi o all'ampliamento degli impianti produttivi esistenti;
- all'ampliamento e/o alla riqualificazione degli impianti produttivi esistenti tramite diversificazione della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi;
- all'ammodernamento degli impianti aziendali, anche tramite l'acquisizione di beni strumentali, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dell'impresa secondo il modello "Impresa 4.0" e/o finalizzato alla tutela della sicurezza e della salute delle aziende e dei lavoratori (Covid, antisismica ecc).

1.5 Definizioni

Ai fini del presente Bando sono adottate le presenti definizioni:

"Temporary framework": Comunicazione della Commissione europea concernente *"Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"* C(2020) 1863 final del 19/03/2020, come modificata dalla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 2215 final del 03/04/2020 (decisione di autorizzazione della Commissione UE C(2020) 3482 final del 21.5.2020;

"MPMI": le micro, piccole e medie imprese, come definite nell'Allegato I del Regolamento GBER;

"Unità locale": una struttura produttiva, dotata di autonomia tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale, eventualmente articolata su più immobili e/o impianti, anche fisicamente separati, ma collegati funzionalmente.

2. BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ SOGGETTIVI

2.1 Beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente bando le MPMI (micro, piccole, medie imprese) manifatturiere e di servizi alla produzione, con priorità per le imprese del settore pelli-calzature e della relativa filiera, in conformità con quanto previsto dal Progetto di riconversione e riqualificazione industriale (PRRI) dell'Accordo di Programma.

2.2 Requisiti di ammissibilità

Le imprese devono:

A. essere regolarmente iscritte nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA) territorialmente competente;

B. essere attive ed avere l'attività economica principale o secondaria come risultante dal certificato CCIAA alla data di presentazione della domanda, rientrante nelle attività identificate dai codici ATECO 2007 indicati nell'Appendice A.2 del bando di accesso¹;

C. avere l'unità produttiva sede dell'investimento ubicata in uno dei Comuni di cui al punto 1.3, la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale. Qualora all'atto della presentazione della domanda il

¹ Nel caso in cui l'impresa richiedente sia censita con una pluralità di codici attività, si dovrà inserire nella domanda quello per la cui attività vengono effettuati gli investimenti e richiesti i contributi.

beneficiario non abbia la sede dell'investimento sul territorio di cui al punto 1.3, l'apertura della sede dovrà essere comunicata all'amministrazione regionale entro la data della prima erogazione dell'agevolazione (a titolo di anticipo/sal o saldo);

D. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposte a fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), amministrazione controllata o scioglimento, o non aventi in atto procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla legge 19/03/1990, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni sia per l'impresa che per gli Amministratori;

E. essere in regola con la normativa relativa al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, al momento della concessione dei benefici previsti dal presente bando²;

F. essere in regola rispetto alle condizioni applicate nei confronti dei lavoratori dipendenti, non essendo inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nelle categorie di appartenenza;

G. essere in regola con la normativa disposta dal Temporary Framework;

H. essere in regola con la normativa antimafia;

I. essere in regola con le norme obbligatorie in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro: D.Lgs. n. 81/08 (testo unico sicurezza sul lavoro) e s.m.i.;

J. essere in regola con le norme obbligatorie vigenti in materia di tutela e salvaguardia dell'ambiente: D.Lgs. N. 152/06 e s.m.i. (Testo Unico sull'ambiente);

K. che non si trovava nelle condizioni di impresa in difficoltà;

L. che non è destinatario di un recupero pendente;

I suddetti requisiti devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda, pena l'inammissibilità della domanda. Non saranno contemplate azioni poste in essere dopo la data di presentazione della domanda per adeguare i requisiti mancanti.

Non possono essere ammesse a contributo le imprese:

- a) che si trovavano nella condizione di impresa in difficoltà³
- b) che si trovano in stato di liquidazione volontaria;
- c) che sono destinatarie di provvedimenti giudiziari che applicano sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231⁴;
- d) i cui soggetti, muniti di poteri di amministrazione o i cui direttori tecnici, sono destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea, per reati che incidono sulla moralità professionale, per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati in danno dell'ambiente;

² Nei confronti di ogni impresa richiedente la struttura provvederà alla verifica della regolarità contributiva. Laddove l'esito della verifica della regolarità contributiva non dovesse pervenire entro la data di approvazione del decreto di concessione, la struttura provvederà ad ammettere con riserva le imprese il cui esito non sia ancora pervenuto. Se al termine dell'iter istruttorio condotto dagli Istituti (INPS e INAIL) il DURC risultasse non regolare, la posizione non potrà più essere sanata dall'impresa richiedente e la domanda di partecipazione sarà da ritenersi esclusa dai benefici previsti dal presente bando.

³ Nel caso di PMI la definizione di impresa in difficoltà è quella indicata dall'articolo 2 par. 1 punto 18 del Regolamento 651/2014/UE".

⁴ Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300. (GU Serie Generale n.140 del 19-06-2001)

- e) i cui soggetti muniti di poteri di amministrazione o i cui direttori tecnici sono sottoposti all'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27/12/1956, n. 1423 o incorsi in una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31/05/1965, n. 575.

Tali dichiarazioni saranno oggetto di verifiche ai sensi del DPR 445/2000. Laddove fosse necessario, per la numerosità delle domande, l'Amministrazione regionale procederà ad effettuare verifiche a campione, che sarà individuato per mezzo di un apposito applicativo utilizzato per l'estrazione del 5%, dei soggetti da sottoporre a controllo.

3. SPESE AMMISSIBILI

3.1 Tipologie di spese ammissibili

Di seguito l'elenco delle spese ammissibili alle agevolazioni:

- A) **ATTIVI MATERIALI** – (macchinari, impianti, hardware ed attrezzature specifiche per il progetto), strettamente necessari alla realizzazione, ampliamento e/o riqualificazione e ammodernamento degli impianti produttivi;
- B) **ATTIVI IMMATERIALI** – brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate, programmi informatici concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nella creazione dei nuovi impianti produttivi interessati dal progetto;
- C) **CONSULENZA MARKETING** - nella misura del 10% massimo del totale delle spese di cui ai punti A, B finalizzato al lancio di nuovi prodotti o all'accesso a nuovi mercati di sbocco commerciale;
- D) **SERVIZI DI CONSULENZA STRETTAMENTE CONNESSI AL PROGETTO DI INVESTIMENTO** – nella misura massima del 5% del totale delle spese di cui ai punti A), B). Vi rientrano anche le spese per la redazione del business plan, spese per acquisizione servizi ICT.

3.2 Tipologie di spese NON ammissibili

Non sono ritenute ammissibili le seguenti spese:

- acquisto di beni usati;
- spese per investimenti meramente sostitutivi, rispondenti a necessità di adeguamento del processo produttivo alle esigenze di mercato;
- spese relative a cambiamenti e/o adeguamenti periodici o stagionali o altre simili attività di routine;
- spese per il funzionamento dell'impresa (es. costi di gestione, consulenze relative all'ordinaria amministrazione, consulenza fiscale e legale, consulenza amministrativo-gestionale, nella gestione delle risorse umane, spese di pubblicità);
- programmi informatici inerenti l'ordinaria amministrazione aziendale (es. gestionale contabile, ecc.);
- spese relative ad investimenti necessari per conseguire gli standard imposti dalla legge o da provvedimenti equivalenti (es.: sicurezza sul lavoro, impianto antincendio, estintori, ecc.);
- spese per beni e impianti non strettamente necessari per l'esercizio dell'attività dell'impresa, anche se obbligatori per legge (es. estintori, impianto antincendio, impianto antifurto, impianto di videosorveglianza, impianto di condizionamento e/o riscaldamento ambienti, impianti elettrici non strettamente necessari alla realizzazione del progetto (es.: impianto telefonico, impianto automazione cancelli, ecc.) oltre a: impianti idrici, impianto fotovoltaico, impianto solare, ecc.);
- spese per manutenzione ordinaria;
- spese per la realizzazione di opere tramite commesse interne;
- spese di spedizione, viaggio, vitto, alloggio;
- oneri per imposte, concessioni, spese bancarie, interessi passivi, collaudi, trasporto, ecc.;
- beni in comodato;
- autovetture, veicoli, mezzi di trasporto di ogni genere, compresi tutti i tipi di allestimenti finalizzati al trasporto;

- imbarcazioni, natanti, draghe, pontoni/strutture/mezzi galleggianti compresi relativi macchinari e allestimenti;
- spese per mobili e arredi;
- spese per opere edili;
- spese per la formazione ed addestramento del personale.

Non sono ammessi inoltre:

- i pagamenti effettuati in contanti o tramite compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore (esempio: permuta con altri beni mobili e/o immobili, lavori, forniture, servizi, ecc.);
- le spese effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, dai soci dell'impresa e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari e di amministrazione della stessa, ovvero dal coniuge o parenti ed affini entro il terzo grado in linea diretta o collaterale dei soggetti richiamati;
- le spese effettuate e/o fatturate da impresa nella cui compagine sociale siano presenti i soci e i titolari di cariche e qualifiche dell'impresa beneficiaria, ovvero i loro coniugi o parenti ed affini entro il terzo grado in linea diretta o collaterale dei soggetti richiamati;
- qualsiasi forma di auto-fatturazione.

Per quanto non previsto dal presente articolo si fa rimando a quanto previsto dal Regime c.d. Temporary Framework e dal DL 34/2020 (DL Rilancio)

3.3 Soglie di investimento

L'impresa, all'atto della presentazione della domanda, dovrà presentare un progetto che dovrà avere un importo di spesa ammissibile compreso tra € 100.000,00 ed € 800.000,00.

Fermo restando l'importo massimo, nella redazione del piano finanziario del progetto, l'impresa è tenuta a rispettare i limiti percentuali e assoluti di importo previsti.

3.4 Termini di ammissibilità della spesa e tempistica dei progetti

I progetti che saranno selezionati con il presente Bando e ammessi a finanziamento dovranno essere avviati a partire dal 23 luglio 2020 ovvero dal giorno successivo alla data di sottoscrizione dell'Accordo di Programma e comunque entro 15 giorni dalla data in cui le imprese ricevono la comunicazione di concessione delle agevolazioni (ovvero all'atto di accettazione del contributo e conferma inizio attività).

La data di avvio del progetto è quella indicata dai soggetti beneficiari nella comunicazione di accettazione degli esiti istruttori. Per avvio del progetto si intende la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi, business plan o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio del progetto. I progetti dovranno concludersi entro **18 mesi** dalla data di avvio del progetto, salvo proroghe debitamente autorizzate. Per "data di chiusura" si intende quella dell'ultimo titolo di spesa. Il progetto si intende realizzato e concluso quando le attività previste, sono state svolte come da progetto approvato e le relative spese sono state fatturate entro il suddetto termine, ancorché pagate e quietanzate nei 60 giorni successivi insieme alla conclusione del programma occupazionale. La rendicontazione delle spese sulla piattaforma informatizzata SIGEF deve essere effettuata entro il 60° giorno successivo alla data di chiusura delle attività progettuali.

3.5 Mantenimento o Incremento occupazionale

Ciascun progetto d'impresa **deve essere correlato ad un programma occupazionale teso al mantenimento e/o all'incremento delle unità lavorative. Nel caso di incremento deve trattarsi di nuove unità lavorative a tempo indeterminato, determinato e apprendisti a tempo pieno**, entro la conclusione del progetto e purché il relativo incremento, sia mantenuto per i **60 mesi** successivi alla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato. Il programma occupazionale ha rilevanza sia in fase di ammissibilità, che in fase di valutazione (vedasi allegato Mantenimento e incremento occupazionale).

3.6 Tipologia ed intensità dell'aiuto

L'agevolazione consiste in un contributo in conto capitale pari al 40% della spesa approvata come ammissibile a finanziamento.

3.7 Regime di aiuto e regole di cumulo

L'intervento viene attuato ai sensi del punto 3.1 della Comunicazione della Commissione europea concernente "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" C(2020) 1863 finale del 19/03/2020, come modificata dalla Comunicazione della Commissione europea C(2020) 2215 finale del 03/04/2020 (decisione di autorizzazione della Commissione UE C(2020) 3482 finale del 21.5.2020).

Le misure temporanee di aiuto di cui al presente atto possono essere cumulate conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche del Temporary Framework, e quindi delle disposizioni di cui agli artt. 54 e ss del DL 34/2020.

Le misure temporanee di aiuto di cui al presente atto possono essere cumulate con gli aiuti previsti dai regolamenti "de minimis" o dai regolamenti di esenzione per categoria a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

4.1 Modalità di presentazione della domanda

La domanda di partecipazione dovrà obbligatoriamente essere presentata secondo le modalità di seguito indicate, **pena l'esclusione**. La domanda dovrà essere compilata on line dal legale rappresentante (o procuratore) dell'impresa utilizzando la procedura di invio telematico prevista dal sistema informativo regionale SIGEF e disponibile all'indirizzo <https://sigef.regione.marche.it>, mediante:

- **caricamento su SIGEF** dei dati previsti dal modello di domanda
- **caricamento su SIGEF** degli allegati;
- **sottoscrizione della domanda** da parte del richiedente, in forma digitale, mediante specifica smart card o altra carta servizi abilitata dal sistema. E' a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità con il sistema, della carta servizi che intendono utilizzare.

Il sistema informativo restituirà la "ricevuta di protocollazione" attestante la data e l'ora di arrivo della domanda. La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00.

Il numero e la data della marca da bollo, dovranno essere inseriti negli appositi campi previsti nella domanda.

Il richiedente dovrà apporre sulla ricevuta di protocollazione, generata dal sistema e successivamente stampata, la marca da bollo. La ricevuta dovrà essere debitamente conservata ai fini di eventuali successivi controlli. Le modalità per richiedere l'abilitazione al sistema verranno pubblicate nella homepage di <https://sigef.regione.marche.it>. Sempre nella homepage, verranno indicati i riferimenti per la risoluzione di problemi tecnici e di contenuto. Di seguito si riportano gli elementi essenziali e gli allegati che la domanda di finanziamento dovrà contenere.

In ogni caso farà fede la documentazione prevista dal SIGEF in fase di "profilazione" del bando, tale documentazione va obbligatoriamente caricata nella Piattaforma SIGEF, pena la non ammissibilità della domanda.

Tuttavia, al fine del rispetto del principio generale, nazionale e comunitario, di consentire la massima partecipazione, per inadempimenti di carattere formale, la Regione Marche si riserva la facoltà di richiedere integrazioni sulla documentazione presentata.

Documenti da caricare sulla piattaforma SIGEF:

- Domanda di partecipazione (*Allegato 1, da compilare on line sul Sigef*);
- Modello procura speciale per presentazione della domanda (*se pertinente, modello da scaricare sul Sigef*);
- Dichiarazione dimensione di impresa (*modello da scaricare sul Sigef*);

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (di invio telematico) (art. 47 T.U. - D.P.R. n. 445/2000) (*modello da scaricare sul Sigef*);
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante (art. 47 T.U. - D.P.R. n. 445/2000) sulla restituzione degli aiuti dichiarati incompatibili – Dichiarazione Deggendorf (*modello da scaricare sul Sigef*);
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per i soggetti muniti di poteri di amministrazione diversi dal legale rappresentante e per i direttori tecnici (art. 47 T.U. - D.P.R. 445/2000) (*modello da scaricare sul Sigef*);
- Dichiarazione aiuti Temporary Framework (*modello da scaricare sul Sigef*);
- Dichiarazione perito bene 4.0 superiore a 300.000 (*modello da scaricare sul Sigef*);
- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante per bene 4.0 inferiore a 300.000 (*modello da scaricare sul Sigef*);
relativamente ai due punti precedenti si specifica che in sede di presentazione della domanda è condizione necessaria e sufficiente inviare in allegato una scheda tecnica prodotta dal fornitore dei beni, riportante in modo chiaro la rispondenza del bene ai requisiti di INDUSTRIA 4.0. Successivamente, in fase di rendicontazione, dovrà essere allegata la perizia del perito per beni con valori superiori ad Euro 300.000,00 o la dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante per beni con valori inferiori ad Euro 300.000,00;
- Cumulo aiuti di Stato (obbligatorio qualora la ditta abbia dichiarato di avere ricevuto altri “aiuti di Stato” o contributi a titolo di “*de minimis*” a valere sul progetto di cui si chiede il finanziamento) (*modello da scaricare sul Sigef*);
- Ultimo Bilancio approvato.

4.2 Presentazione della domanda

La domanda di partecipazione al bando deve essere presentata sul sistema informatico SIGEF a partire dalle ore **10.00 del 13/08/2020 e si concluderà il 30 settembre 2020 alle ore 12.00** (farà fede la data della ricevuta rilasciata dal sistema informatico).

Saranno dichiarate irricevibili le domande:

- a) presentate oltre il termine di scadenza sopra indicato;
- b) redatte e/o sottoscritte e/o inviate secondo modalità non previste dal bando.

5. ISTRUTTORIA, CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE

5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

La selezione delle domande di agevolazione avverrà con procedura di tipo valutativo a graduatoria da concludersi entro il 90° giorno successivo alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione. L'iter procedurale della selezione delle domande si articola nelle seguenti fasi:

5.2 Istruttoria di ammissibilità svolta dalla P.F. “Promozione e sostegno delle politiche attive per il lavoro e corrispondenti servizi territoriali e aree di Crisi”. In questa fase verranno esaminate la completezza della domanda, le cause di inammissibilità della domanda, vale a dire le cause che impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di valutazione.

Qualora, per lo svolgimento dell'istruttoria, sia necessario acquisire nuovi dati, informazioni e documentazione per la prosecuzione della verifica, al richiedente verrà inviata una richiesta motivata di integrazione, contenente l'elenco completo dei documenti, dati e informazioni da integrare. La richiesta d'integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche concernenti il contenuto dei documenti presentati, nei casi in cui l'Amministrazione regionale lo riterrà necessario. Le integrazioni, ove richieste, debbono pervenire entro 10 giorni **consecutivi** dalla nota di richiesta. Decorso tale termine, il procedimento sarà sostenuto sulla base della documentazione in possesso e, in caso di carenza grave, verrà decretata l'inammissibilità della domanda. La richiesta è effettuata dalla Struttura regionale competente per il procedimento, tramite il sistema informativo, citando nell'oggetto il Programma, l'azione ed il codice identificativo della domanda di partecipazione. La richiesta sospende i termini dell'istruttoria fino alla data

di ricevimento della documentazione integrativa e/o della scadenza del termine per la ricezione della stessa.

Cause di non ammissione:

Le domande di partecipazione saranno considerate non ammissibili nel caso di:

- a) mancanza di uno dei requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo 2.2 del presente bando;
- b) mancanza degli elementi essenziali per poter procedere alla valutazione;
- c) mancato invio della documentazione obbligatoria a corredo della domanda;
- d) costo ammissibile del programma inferiore al limite minimo previsto dal paragrafo 3.3 del presente bando, anche a seguito delle verifiche istruttorie;
- e) verifica della presenza di dati, notizie o dichiarazioni inesatti ovvero di documentazione incompleta o irregolare per fatti, comunque, imputabili alle imprese e non sanabili, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000;
- f) presentazione da parte della stessa impresa di più di una domanda di partecipazione alle agevolazioni previste dal presente bando; in questo caso verrà presa in considerazione solo l'ultima pervenuta in ordine di tempo.

Al termine della fase istruttoria la PF "Promozione e sostegno delle politiche attive per il lavoro e corrispondenti servizi territoriali e Aree di Crisi", con decreto stabilisce i progetti ammissibili alla fase di valutazione e quelli che non hanno superato la fase di ammissibilità, per una delle cause sopra riportate

5.3 Valutazione, i progetti verificati ammissibili, a seguito dell'istruttoria sopra menzionata, verranno valutati sulla base dei **criteri di valutazione e i relativi pesi** riportati nella griglia a seguire. Per l'attività di valutazione, la P.F. potrà avvalersi di una Commissione di valutazione ad hoc istituita e che potrà eventualmente essere composta, oltre che da funzionari regionali, anche da esperti esterni, e nominata con decreto del Dirigente della P.F. "Promozione e sostegno delle politiche attive per il lavoro e corrispondenti servizi territoriali e Aree di Crisi" successivo alla pubblicazione del presente Bando nel BUR della Regione Marche.

Le integrazioni, ove richieste, debbono pervenire entro 10 giorni **consecutivi** dalla nota di richiesta.

Criteri di valutazione

1. chiarezza, validità e fattibilità della proposta	Valutata in relazione alla completezza, solidità e affidabilità delle analisi, degli obiettivi, dei risultati attesi e della fattibilità della proposta progettuale.	Buono	10	10
		Sufficiente		5
		Insufficiente		0
2. Dimensione d'impresa	Micro		20	20
	Piccola			14
	Media			10
3. Settori economici dell'azienda proponente (previsti come prioritari dal PRRI dell'Accordo di programma)	C - 13 Industrie tessili C - 14 Confezione di articoli di abbigliamento; confezioni di articoli in pelle e pelliccia C - 15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili C - 20.59.60 Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio C - 22.19.01 Fabbricazione di soles di gomma e altre parti in gomma per calzature C - 22.29.01 Fabbricazione di parti in plastica per calzature C - 28.94 Fabbricazione di macchine per le industrie tessili, dell'abbigliamento e del cuoio (incluse parti e accessori)		12	12
	C - 10 Industria alimentare C - 28.93 Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del			10

	tabacco			
	I - 55 Alloggio - intera divisione ad eccezione del codice 55.90.10			
	E - 38.1 Raccolta dei rifiuti			8
	E - 38.2 Trattamento e smaltimento dei rifiuti			
	E - 38.32 Recupero e cernita dei materiali			
	C - 20.16.00 Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie			6
	H - 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti - intera divisione ⁴			
4. Grado di innovatività in termini di contributo alla realizzazione del Piano Impresa 4.0	L'investimento rientra tra quelli nell'elenco di cui agli allegati A e B del piano industria 4.0		8	8
	L'investimento non rientra tra quelli nell'elenco di cui agli allegati A e B del piano industria 4.0 DICHIARAZIONE PERITO PER INVESTIMENTI SUPERIORI A 300.00,00 € OPPURE AUTOCERTIFICAZIONE PER INVESTIMENTI SOTTO 300.000,00 €			0
5. Capacità economica e finanziaria del proponente (CN = Totale del "patrimonio netto" come definito dall'art. 2424 del codice civile quale risulta dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda CP = costo del programma di investimento I = intervento agevolativo richiesto calcolato in base alle intensità di aiuto stabilite dal bando)	a) CN> (CP-I)/2 e OF/F <8%	Ottimo		20
	b) CN> (CP-I)/2 o OF/F <8%	Buono		15
	c) CN> (CP-I)/3 e OF/F <10%	Discreto		10
	d) CN> (CP-I)/3 o OF/F <10%	Sufficiente	20	5
	e) Nessuna delle due condizioni	Insufficiente		0
6. Incremento occupazionale (occupazione diretta sul progetto, aumento della forza lavoro in relazione alle prospettive di crescita legate al progetto e direttamente connessi all'investimento programmato da parte dell'impresa)	Incremento maggiore di 3 unità	Ottimo		15
	Incremento fino a 3 unità	Buono		10
	Incremento di 1 unità	Sufficiente	15	5
	Nessun incremento (solo mantenimento)	Insufficiente		0
7. Sinergia con le politiche regionali relative alla qualificazione del capitale umano e alla stabilizzazione dei lavoratori (in caso di più modalità assunzionali vige la regola della prevalenza di una tipologia sull'altra in funzione del numero delle stesse; in caso di parità si considererà quella che genera un punteggio maggiore)	Assunzione T.I. full time	Ottimo		15
	Assunzione Apprendisti	Buono		10
	Assunzione a T.D.	Discreto	15	5
	Nessuna assunzione (solo mantenimento)	Insufficiente		0
TOTALE				100

A parità di punteggio viene data rilevanza alla componente femminile occupata in azienda sul totale degli addetti alla data di presentazione della domanda; in caso di ulteriore parità prevale l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

5.4 Approvazione graduatoria e concessione contributo.

Per entrare nella graduatoria i progetti debbono conseguire un punteggio totale pari o superiore a 50/100 in relazione alla somma dei punteggi riferiti ai singoli criteri di valutazione previsti al precedente punto 5.3 e a condizione che il progetto non abbia riportato un punteggio pari a zero (assente) nel criterio "Chiarezza, validità e fattibilità della proposta".

La graduatoria viene approvata con Decreto dal Dirigente della P.F. Promozione e Sostegno alle politiche attive per il lavoro, corrispondenti servizi territoriali e aree di crisi, pubblicato sul sito

www.norme.marche.it ai sensi della DGR n.573/16, sul sito istituzionale www.regione.marche.it e sul sito www.regione.marche.it/Regione-Utile/Attivit%C3%A0-Produttive/Credito-e-finanza.

Con il medesimo decreto viene concessa l'agevolazione ai progetti in graduatoria fino a concorso delle risorse disponibili, di norma entro il 90° giorno successivo alla data di presentazione della domanda di agevolazione, compatibilmente con l'espletamento delle attività legate agli adempimenti contabili.

La concessione del contributo è subordinata, oltre che agli esiti della fase istruttoria, anche all'esito dell'interrogazione del Registro nazionale degli Aiuti di cui al DM 31 maggio 2017.

Con il medesimo decreto la P.F. stessa approva l'elenco dei progetti che non hanno superato la fase di valutazione, non avendo raggiunto il punteggio minimo di 50/100 con la relativa motivazione, e di norma entro il 20° giorno successivo alla data di approvazione del suddetto decreto.

5.5 Accettazione contributi e conferma inizio attività

La Regione, tramite inoltre all'indirizzo di P.E.C. indicato sulla domanda di partecipazione, comunica alle imprese gli esiti istruttori entro il 20° giorno successivo alla data di approvazione della graduatoria. Il programma di investimento deve essere confermato, pena la revoca del contributo concesso, mediante comunicazione di accettazione degli esiti istruttori e conferma di inizio attività, compilata sull'apposito modello e presentata entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di approvazione della graduatoria.

La dichiarazione di decadenza per mancato invio della comunicazione di accettazione verrà fatta d'ufficio senza avviare il procedimento di revoca di cui all'art. 8 della L. 241/1990 e s.m.i.

6. MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DELLA SPESA ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

6.1 La rendicontazione delle spese

La rendicontazione delle spese sulla piattaforma informatizzata SIGEF deve essere effettuata **entro il 60° giorno successivo alla data di chiusura del progetto**.

Il termine di chiusura del progetto è attestato dalla data dell'ultimo titolo di spesa emesso entro e non oltre il termine massimo di diciotto dalla data di avvio, salvo proroghe debitamente autorizzate.

Entro la stessa data di presentazione della rendicontazione l'impresa può quietanzare le spese sostenute e provvedere alle assunzioni previste nel progetto.

La rendicontazione deve essere effettuata, dall'impresa beneficiaria, attraverso l'utilizzo del sistema informativo regionale SIGEF, all'indirizzo <https://sigef.regione.marche.it>.

6.2 Obblighi connessi alla rendicontazione delle spese

Il Beneficiario deve:

- rendicontare secondo le modalità e i termini stabiliti nel bando;
- garantire che le spese dichiarate siano **reali** e che i prodotti e i servizi siano **forniti conformemente a quanto previsto** in sede di approvazione della proposta progettuale;
- dichiarare di non avere ricevuto aiuti incompatibili, o di avere provveduto al loro rimborso secondo le normative nazionali e comunitarie vigenti;
- conservare⁵ tutti i documenti relativi alla proposta progettuale, sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati⁶, che comprovano l'effettività della spesa sostenuta;

⁵ Il periodo di conservazione richiesto, ai sensi dell'art.140 Reg. UE 1303, è di 3 anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione la cui spesa totale ammissibile è inferiore a 1.000.000 EUR. Nel caso di operazioni diverse da quelle di cui al primo comma, tutti i documenti giustificativi sono resi disponibili per un periodo di due anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese finali dell'operazione completata. Tali termini possono essere sospesi nei casi in cui sia stato avviato un procedimento giudiziario o su richiesta motivata della Commissione.

- comunicare all'Amministrazione regionale l'ubicazione dei documenti sopra richiamati nonché l'identità del soggetto addetto a tale conservazione. Ogni modifica e/o aggiornamento delle suddette informazioni deve essere prontamente comunicato all'Amministrazione regionale;
- assicurare l'accesso ai documenti sopra richiamati, nei casi di controllo. In tali occasioni, il beneficiario è altresì tenuto a fornire estratti o copie dei suddetti documenti alle persone o agli organismi che ne hanno diritto.
- assicurare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative alla proposta progettuale. Ove possibile inoltre, è preferibile il ricorso a fatturazione separata, specificatamente dedicata al programma per il quale è stato concesso il contributo; apporre, su tutti i documenti giustificativi di spesa, la dicitura/timbro indelebile con la seguente frase:

*“Documento contabile finanziato a valere sul BANDO REGIONALE..... – nome del progetto – **Quota della spesa ammessa imputata al progetto e rendicontata pari a Euro**”.*

NOTA ESPLICATIVA SULLE MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE

Ai fini degli obblighi di rendicontazione di cui al presente Bando tutte le spese devono:

- **derivare da atti giuridicamente vincolanti** (contratti, convenzioni, lettere d'incarico, ecc.), da cui risultino chiaramente l'oggetto della prestazione o fornitura, il suo importo, la sua pertinenza e connessione all'intervento, i termini di consegna, le modalità di pagamento;
- essere effettivamente sostenute e giustificate da **fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente** (giustificativi di spesa si intendono quietanzati quando le somme sono effettivamente ed interamente incassate dal fornitore). Tali fatture o documenti contabili di valore probatorio equivalente, in funzione dell'oggetto per cui è richiesta l'ammissibilità della spesa, debbono riportare in modo analitico l'indicazione dei beni o la chiara descrizione della tipologia della prestazione o del servizio svolto.

I pagamenti devono essere effettuati solo ed esclusivamente tramite:

- 1) bonifico bancario o postale non revocabile (“eseguito” o “pagato”) o strumenti elettronici idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni;
- 2) oppure ricevuta bancaria (RI.BA.) debitamente compilata, unitamente alla copia dell'estratto conto bancario o postale da cui risulti l'effettivo addebito dell'importo sul conto del beneficiario.
- 3) assegno bancario, il cui importo inserito deve riguardare soltanto il pagamento della fattura ammessa a finanziamento (senza la possibilità di utilizzare un assegno per pagamenti di più fatture se non della stessa ditta) con allegato l'estratto conto del beneficiario e della ditta a dimostrazione dell'avvenuto incasso. Il nome del destinatario deve essere chiaro e leggibile;
- 4) carta di credito, il cui importo inserito deve riguardare soltanto il pagamento della fattura ammessa a finanziamento (senza la possibilità di utilizzare la carta di credito per pagamenti di più fatture se non della stessa ditta) con allegato l'estratto conto del beneficiario;
- 5) altri strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto e nel rispetto di quanto stabilito dall'art 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Sono esclusi i pagamenti in contanti.

La documentazione giustificativa dell'avvenuto pagamento è la seguente: estratto conto bancario o postale attestante l'effettivo e definitivo esborso finanziario; estratto conto della carta di credito attestante l'effettivo e definitivo esborso finanziario.

Ad integrazione delle fatture o documenti contabili di valore probatorio equivalente, deve essere prodotta, oltre a quanto previsto richiede la seguente documentazione supplementare per le singole tipologie di spesa:

⁶ Ai sensi dell'art. 19, par.4, del Reg. CE 1828/2006 per “supporti comunemente accettati” si intendono: fotocopie di documenti originali, microschede di documenti originali, versioni elettroniche di documento originali, documenti disponibili unicamente in formato elettronico

ATTIVI MATERIALI E IMMATERIALI

Contratto di acquisto; giustificativi di spesa; documentazione attestante l'avvenuto pagamento; copia del libro dei cespiti dei beni ammortizzabili resa mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria e accompagnata dalla copia della carta d'identità o sottoscritta digitalmente

SERVIZI DI CONSULENZA STRETTAMENTE CONNESSI AL PROGETTO DI INVESTIMENTO

Contratto o lettera di incarico contenente l'indicazione su: durata della collaborazione sul progetto, specifiche attività da svolgere sul progetto e remunerazione relativa a tali specifiche attività; relazione finale relativa all'attività svolta; giustificativi di spesa; documentazione attestante l'avvenuto pagamento.

6.3 Modalità di erogazione dell'aiuto

Il contributo spettante sul progetto di investimento produttivo viene liquidato fino ad un massimo di due tranches:

1. anticipo e saldo
o, in alternativa,
2. primo SAL e SALDO (secondo e ultimo SAL), a fronte del positivo esame delle spese sostenute e rendicontate.

Le imprese beneficiarie dovranno inviare, entro i termini e le modalità di seguito indicate:

1) l'eventuale richiesta di liquidazione dell'**anticipazione**, da presentare tramite la piattaforma informatizzata SIGEF (per una quota pari al 40% del contributo concesso) entro 90 giorni successivi alla data del decreto di concessione delle agevolazioni;

2) in alternativa all'anticipazione, l'eventuale rendicontazione delle spese, sulla piattaforma informatizzata SIGEF, e la richiesta di liquidazione del **primo stato di avanzamento lavori** (SAL) entro 180 giorni successivi alla data del decreto di concessione delle agevolazioni. L'ammontare delle spese rendicontate per la richiesta di liquidazione del primo SAL dovrà generare un contributo tra un minimo del 40% fino ad un massimo del 60%, di quello concesso.

3) la rendicontazione delle spese sulla piattaforma informatizzata SIGEF e la richiesta di liquidazione del **secondo stato di avanzamento lavori** (SALDO) dovrà essere presentata entro e non oltre 60 giorni successivi alla chiusura del programma di investimento, pena la revoca delle agevolazioni concesse.

L'Amministrazione regionale provvederà alla liquidazione del contributo di norma **entro il 90° giorno successivo alla data di invio della richiesta di liquidazione e della documentazione giustificativa di spesa**, compatibilmente con l'espletamento delle attività legate agli adempimenti contabili, previa verifica della relazione tecnica degli interventi, della rendicontazione finanziaria, della regolarità contributiva dell'impresa beneficiaria, della documentazione antimafia (qualora prevista dalla normativa vigente) e della documentazione certificativa di spesa attestanti la realizzazione intermedia o finale del programma degli investimenti.

Nel caso dal DURC emerga irregolarità contributiva, non sarà possibile procedere alla liquidazione del contributo prima che l'impresa beneficiaria abbia adempiuto alla relativa regolarizzazione. Qualora l'impresa beneficiaria non provveda alla regolarizzazione, l'Amministrazione regionale può agire in compensazione, riducendo il valore del contributo nella misura dell'importo da corrispondere direttamente all'INPS o all'INAIL per sanare l'irregolarità.

I beneficiari dell'agevolazione sono le singole imprese. Le fatture pertanto dovranno essere intestate all'impresa beneficiaria come da piano finanziario approvato.

L'erogazione dei contributi è subordinata alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del legale rappresentante di ogni singola impresa (art. 47 T.U. – D.P.R. n. 445/2000) sulla restituzione degli aiuti dichiarati incompatibili (Dichiarazione Deggendorf - modello da scaricare sul Sigef) ed alla verifica, mediante visura camerale, dell'avvenuta localizzazione dell'unità operativa nel territorio della Regione Marche (se non verificato prima).

Documenti da allegare alla richiesta di liquidazione del SAL intermedio e/o saldo:

Relazione intermedia/finale dell'intervento realizzato (*modello da scaricare sul SIGEF*):

- sez. A) **Relazione Tecnica**: indicare le attività svolte, i risultati, anche parziali, raggiunti, le difficoltà operative e tecnologiche affrontate, le soluzioni adottate, le eventuali variazioni intervenute nella realizzazione del programma e gli eventuali scostamenti rispetto al programma originariamente approvato;
- sez. B) **Rendiconto delle spese e dei costi sostenuti**; con allegata tutta la documentazione giustificativa della spesa

6.4 Erogazione dell'anticipo e garanzia fideiussoria

Ai sensi del precedente punto 6.3.1, è facoltà di ogni impresa richiedere un'anticipazione del 40% del contributo totale concesso per la realizzazione del programma di investimento. L'anticipo è subordinato alla presentazione contestuale di una idonea garanzia fideiussoria, di pari importo, irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, redatta secondo il modello generato al termine della procedura telematica prevista nell'apposita sezione del SIGEF.

L'importo liquidato a titolo di anticipazione non può essere superiore al 40% del contributo concesso ad ogni singolo beneficiario. Sarà cura di quest'ultimo caricare sul sistema informativo SIGEF la garanzia fideiussoria che avrà stipulato con la banca/società/intermediario garante.

Tale garanzia deve contenere espressamente l'impegno della banca/società/intermediario garante a rimborsare, in caso di escussione da parte della Regione, i contributi erogati maggiorati degli interessi ai sensi dell'art. 55 della L.R. 29 aprile 2011, n. 7, oltre alle spese della procedura di recupero, e coprire un arco temporale di un anno, ma si intende rinnovata tacitamente di anno in anno fino a che la Regione Marche non darà comunicazione di svincolo.

Detta garanzia può essere prestata da banche, da imprese di assicurazione di cui alla L. n. 348/1982, o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB), inclusi i Confidi vigilati iscritti nell'elenco ex art. 107, che svolgano attività di rilascio di garanzie in via esclusiva o prevalente, che siano a ciò autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia e presenti nelle banche dati della stessa.

Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri che non hanno sede legale e direzione generale nel territorio della Repubblica italiana. La garanzia fideiussoria va trasmessa in originale.

Al fine di evitare il rischio di rilascio di polizze false o inefficaci, gli uffici possono richiedere un'attestazione della validità della stessa all'indirizzo della Direzione Generale del soggetto garante.

6.5 Antimafia

Ai sensi dell'art. 83 del D.lgs. 159/2011, Codice Antimafia, come modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161 e dalla legge di conversione del DL Cura Italia 18/2020, legge 24/04/2020, n. 27, le Pubbliche Amministrazioni, gli Enti Pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli Enti e le aziende vigilate dallo Stato o da altro Ente Pubblico, nonché i concessionari di lavori e di servizi pubblici, prima di concedere erogazioni a favore di titolari di imprese per importi superiori a 150.000,00€ sono tenuti ad acquisire idonea documentazione informativa circa la sussistenza di una delle cause di decadenza o sospensione di cui all'art. 67 o dei tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4 e art. 91 del Codice.

7 CONTROLLI, VARIANTI E REVOCHE

7.1 Controlli

Ogni programma ammesso a cofinanziamento ai sensi del presente bando, verrà sottoposto a controllo documentale da parte della Struttura regionale su tutte le spese rendicontate dall'impresa beneficiaria.

In ogni fase del procedimento la Regione può effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni, nonché l'attuazione degli interventi finanziati.

7.2 Variazioni del progetto

Il programma di investimento dovrà essere realizzato in conformità a quello approvato e ammesso alle agevolazioni. Sono tuttavia possibili variazioni distinte tra non qualitative e qualitative così come stabilito dal DDPF n. 320/ACF del 24/07/2018. e dal 216/SIM del 10/04/2020 per quanto applicabili.

Sono **variazioni NON qualitative**, da comunicare ma che non necessitano di una espressa autorizzazione:

- variazioni per ogni singola tipologia di spesa (es. attivi materiali, attivi immateriali, consulenze, etc) fino ad uno scostamento non superiore al 10% dell'importo ammesso, sempre nel rispetto dei limiti percentuali stabiliti dal bando, fermo restando il limite massimo dell'importo di contributo concesso per la realizzazione del progetto;
- sostituzione di taluno dei beni/fornitori previsti nel progetto con altri beni/fornitori simili e/o equivalenti.

Nei suddetti casi, non configurandosi variazione, le relative spese possono essere effettuate anche in assenza di preventiva autorizzazione, purché esse non comportino una variazione finanziaria superiore al 10% tra differenti tipologie di spesa (ad es. tra attivi materiali e programmi informatici, oppure tra attivi immateriali e consulenze, ecc.).

Resta ferma la competenza della Struttura per il controllo delle spese effettuate in fase di rendicontazione dei progetti.

Sono invece **variazioni qualitative** quelle che comportano almeno una delle seguenti condizioni:

- modifiche sostanziali degli obiettivi del programma rispetto a quelli previsti nel piano di investimenti oggetto dell'atto di concessione;
- prevedano l'acquisizione di beni o servizi sostitutivi rispetto ai beni e/o servizi indicati nella domanda oggetto dell'atto di concessione, ovvero quelle che comportino l'aggiunta e/o la soppressione e/o la modifica e/o il cambiamento di requisiti e funzionalità tecniche di beni/servizi/investimenti previsti nel piano di investimenti oggetto dell'atto di concessione, a prescindere dal superamento del 10% tra differenti voci di spesa;
- prevedano scostamenti superiori al 10% dell'importo complessivo ammesso tra differenti tipologie di spesa.

Le variazioni aventi le sopracitate caratteristiche, e pertanto denominate "variazioni qualitative", devono essere adeguatamente motivate ed inoltrate tramite la funzionalità prevista sul SIGEF, almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini previsti per la realizzazione del progetto.

Le suddette variazioni debbono essere preventivamente autorizzate, pertanto le imprese beneficiarie sono tenute a presentare richiesta preliminare di variazione tramite la piattaforma Sigef alla Amministrazione regionale. Ne consegue che le relative spese non debbono essere state effettuate prima della autorizzazione regionale.

Dette variazioni sono oggetto di specifico iter istruttorio-valutativo a carico della Struttura regionale e dell'apposito comitato di valutazione.

Nell'esame della richiesta di variazione, il Comitato accerta che:

- la variazione non riguardi modifiche sostanziali degli obiettivi del progetto ammesso a finanziamento tale da comprometterne il conseguimento e lo svolgimento dell'intervento stesso;
- le modifiche proposte non configurino una variazione significativa nel contenuto tecnico-scientifico del progetto.
- i beni o i servizi proposti in variante possiedano gli stessi requisiti e svolgano le stesse funzioni di quelli elencati nella domanda di contributo o comunque congeniali allo svolgimento del progetto originario, sulla base di una relazione giustificativa da cui emerga che le integrazioni/sostituzioni sono determinate da ragioni tecniche, economiche e di mercato.

Nel caso di cui la variazione incida in modo significativo sul contenuto tecnico del progetto e/o sul conseguimento degli obiettivi programmati, la Regione Marche procede ad una nuova valutazione del progetto sulla base dei criteri originariamente previsti, al fine di verificare che il nuovo punteggio attribuibile all'intervento non scenda al di sotto del limite minimo previsto per il superamento della fase di valutazione di cui all'art. 5.

Nell'ipotesi in cui il Comitato non approvi integralmente la variazione, ma escluda alcune spese previste nella richiesta di variante, esso è tenuto a identificare e quantificare sia le spese escluse sia le spese ammesse per ogni tipologia di spesa.

La struttura competente comunica formalmente al soggetto beneficiario l'esito della valutazione entro 60 giorni dalla data di invio della richiesta di variante tramite SIGEF. Eventuali ritardi nella risposta non vanno interpretati con la regola del "silenzio assenso".

La richiesta di variante dovrà evidenziare gli scostamenti previsti rispetto al progetto originariamente ammesso. In ogni caso dovranno rimanere inalterati gli obiettivi originari e l'impianto complessivo del progetto ammesso.

Per ogni singolo beneficiario è ammessa un'unica proposta di variazione qualitativa del progetto ammesso. Le variazioni qualitative realizzate, in assenza o precedentemente alla preventiva autorizzazione della Regione Marche non saranno ammesse.

Qualora la somma delle spese sostenute e ritenute congrue, pertinenti ed ammissibili, comporti una riduzione della spesa originariamente ammessa maggiore del 30% o nel caso in cui il totale delle spese ammissibili risulti inferiore al limite minimo previsto dal bando si procederà alla **revoca** del contributo. Qualora la spesa finale documentata risulti superiore all'importo ammesso, ciò non comporterà aumento del contributo da liquidare.

7.3 Variazioni del beneficiario

I beneficiari del contributo sono tenuti a comunicare tempestivamente, eventuali cessazioni di attività o chiusure delle sedi legali e/o unità locali interessate alla realizzazione degli interventi, nonché ogni altro fatto verificatosi successivamente alla presentazione della domanda e relativo ai requisiti soggettivi dell'impresa che possa determinare la perdita di taluno dei requisiti per l'ammissione al contributo.

Le **operazioni straordinarie di impresa (cessione o conferimento d'azienda, fusione, scissione, ecc.)** che dovessero intervenire successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni fino al termine della data del decreto di concessione, devono essere tempestivamente comunicate, tramite SIGEF. L'Amministrazione regionale decide, entro 30 giorni, sull'ammissibilità di tale operazione, sulla base della sussistenza dei medesimi requisiti di ammissibilità e di selezione previsti dal bando, in capo al nuovo soggetto subentrante e purché, non siano pregiudicate le finalità perseguite con il progetto presentato e/o cofinanziato. A tal fine l'Amministrazione può richiedere agli interessati tutta la documentazione integrativa fino all'implementazione della funzione si può procedere tramite PEC) necessaria. L'accoglimento delle modifiche di cui al presente punto non va interpretato con la regola del "silenzio-assenso".

Si precisa, inoltre, che le operazioni straordinarie di impresa, sono ammesse a condizione che il soggetto subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dal bando, continui ad esercitare l'attività e assuma gli obblighi relativi previsti dal bando. Le agevolazioni concesse ma non interamente erogate, possono essere trasferite, previa apposita domanda di trasferimento, al soggetto subentrante.

A tal fine, nell'atto di cessione/conferimento deve essere esplicitamente previsto che le agevolazioni sono cedute al soggetto subentrante.

Nei casi suddetti, l'Amministrazione regionale adotta, in capo al soggetto subentrante, un atto di trasferimento delle agevolazioni già concesse in capo al soggetto subentrato, sulla base della procedura attivata per la concessione originaria delle agevolazioni.

La domanda di trasferimento delle agevolazioni deve essere presentata entro 30 giorni dalla data dell'evento e secondo le modalità sopra descritte.

Fatti salvi i casi di oggettiva impossibilità, la mancata presentazione della domanda di trasferimento entro il termine suddetto comporta la revoca delle agevolazioni già concesse.

La revoca delle agevolazioni è disposta, qualora il soggetto subentrante non assuma gli obblighi previsti e/o, qualora le agevolazioni non possano essere trasferite.

Per procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura in bonis della procedura concorsuale, a

condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione dell'azienda a conclusione della stessa.

Le eventuali variazioni soggettive (es. fusioni) che dovessero intervenire nel periodo dei cinque anni dalla conclusione dell'operazione debbono essere preventivamente comunicate dall'Amministrazione regionale che deciderà nel rispetto di quanto stabilito dal punto 8 del bando.

7.4 Proroghe

Gli interessati possono presentare una sola istanza di proroga, rispetto al termine stabilito per l'ultimazione del programma di investimento, **fino ad un massimo di 3 mesi**.

L'istanza deve essere presentata, tramite funzionalità del sistema informativo SIGEF, prima della scadenza prevista per il completamento del programma e deve essere accompagnata da dettagliate giustificazioni di natura tecnica.

In caso di positivo accoglimento, il beneficiario è tenuto a modificare il termine di scadenza, qualora previsto, della garanzia fideiussoria richiesta per l'erogazione dell'anticipo.

In caso di mancato accoglimento dell'istanza di proroga, sono comunque fatte salve le spese sostenute fino al termine di ammissibilità originariamente stabilito, purché il progetto possa essere ritenuto funzionale e funzionante.

Nei suddetti casi il contributo pubblico è ricalcolato in proporzione alle spese ammissibili sostenute entro il termine di ammissibilità originariamente stabilito.

Durante il periodo di proroga non possono essere richieste varianti qualitative.

7.5 Sospensioni

Nel caso di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo che determini una interruzione nell'attuazione del programma, con specifico riferimento all'avanzamento della spesa o di parte di essa, il beneficiario può presentare, alla Struttura regionale competente, apposita istanza di sospensione. La predetta istanza deve essere dettagliata e motivata, con specifica menzione della diretta connessione tra il procedimento giudiziario o il ricorso amministrativo richiamato e l'interruzione nell'avanzamento della spesa o di parte di essa. Il beneficiario è altresì tenuto a fornire all'Amministrazione regionale, informazioni costantemente aggiornate sullo sviluppo del procedimento giudiziario o del ricorso amministrativo richiamato: in particolare, entro il 30 ottobre di ogni anno e fino alla data di adozione della decisione giuridica o amministrativa finale, il Beneficiario deve fornire un'informativa dettagliata sullo stato di avanzamento del procedimento giudiziario o sul ricorso amministrativo.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà di ammettere la predetta istanza di sospensione

7.6 Rinuncia

L'impresa deve comunicare, tramite funzionalità del sistema SIGEF, al responsabile del procedimento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione, l'eventuale rinuncia al contributo.

7.7 Revoche e procedimento di revoca

I contributi concessi sono revocati dalla Regione Marche nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto dei termini previsti dal bando per la realizzazione del programma, salvo proroghe debitamente giustificate e autorizzate;
- b) mancata presentazione della documentazione di rendicontazione comprensiva della documentazione certificativa della spesa entro i termini e le modalità previste dal bando;
- c) mancato invio della richiesta di liquidazione del saldo entro i termini previsti dal bando;
- d) parziale realizzazione del programma di investimento, attestata da una spesa effettivamente sostenuta inferiore al limite minimo di costo ammesso previsto dal bando o da una riduzione della spesa effettivamente sostenuta superiore del 30% della spesa originariamente ammessa a contributo;
- e) qualora si riscontrino, in sede di verifiche e/o accertamenti, la mancanza dei requisiti di ammissibilità dichiarati in sede di presentazione della domanda;
- f) qualora si riscontrino, in sede di verifiche e/o accertamenti, la mancanza delle condizioni che hanno determinato l'assegnazione del punteggio specifico (si veda art. 5.3) e ciò determini una posizione in graduatoria non utile ai fini della finanziabilità;

- h) nel caso di contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false e/o mendaci o qualora si riscontri la presenza di irregolarità che investono il complesso delle spese rendicontate;
- i) mancata localizzazione della sede dell'investimento entro la data del primo pagamento (solo per i soggetti beneficiari che alla data di presentazione della domanda non possiedono la sede dell'investimento nella Regione);
- j) mancato invio di ulteriori informazioni e dati richiesti dalla Regione in relazione al presente procedimento;
- k) qualora il beneficiario destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale o incompatibile con il mercato interno, non abbia provveduto alla regolarizzazione entro la data di presentazione della rendicontazione finale⁷;
- m) mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 8 del presente bando;
- n) qualora il beneficiario rinunci al contributo concesso.

La Regione Marche può altresì disporre la revoca dei contributi concessi:

- o) qualora dalla documentazione prodotta o dai controlli eseguiti emergano scostamenti dal progetto originario che comportano una diversa valutazione del progetto stesso, inadempimenti rispetto agli obblighi previsti nel bando, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla normativa di riferimento;
- p) nei casi di diminuzione del punteggio acquisito dai soggetti beneficiari in graduatoria al di sotto di 50/100 o che comporti la fuoriuscita degli stessi dal *range* dei beneficiari.

La Regione Marche, qualora intenda procedere alla revoca, comunica ai soggetti beneficiari l'avvio del procedimento di revoca e assegna il termine di 30 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni, scritti difensivi e qualsiasi altra documentazione ritenuta idonea.

La Regione esamina tale documentazione e acquisito ogni ulteriore elemento di giudizio, formula le proprie osservazioni conclusive in merito entro 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione stessa.

Qualora si ritengano fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, la Regione procederà all'adozione del decreto di revoca del contributo concesso e di eventuale recupero delle somme erogate e all'invio dello stesso al beneficiario.

Nel decreto di revoca e recupero vengono assegnati 30 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento per la restituzione delle somme dovute, maggiorate degli interessi, delle spese e delle eventuali sanzioni⁸.

Qualora il beneficiario non restituisca nei termini assegnati la somma indebitamente percepita, anche nel caso in cui siano state inutilmente esperite eventuali procedure di compensazione e/o di rivalsa sull'organismo fideiussore, la Struttura regionale provvederà ad informare la Struttura regionale competente in materia di recupero coattivo, al fine dell'avvio delle relative procedure nei confronti del beneficiario e/o dell'eventuale organismo fideiussore.

8 OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

8.1 Obblighi connessi alla stabilità delle operazioni

Ai sensi del Decreto Dignità ex DL 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2018, n.96, il beneficiario è tenuto, nei **cinque anni** successivi alla data di conclusione dell'iniziativa o del completamento dell'investimento agevolato:

- a mantenere, fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, almeno il 50% del livello occupazionale degli addetti all'unità produttiva interessata dal beneficio; qualora la riduzione di tali livelli sia superiore al 10%, il beneficio è ridotto in misura proporzionale alla riduzione del

⁷ D.P.C.M. 23-05-2007- Clausola "Deggendorf" (sentenza del Tribunale di Primo Grado, del 13 settembre 1995 in cause riunite T-244/93 e T-486/93 TWD Textilwerke Deggendorf GmbH)

⁸ Art. 55 della Legge Regionale 29 aprile 2011, n. 7 (Revoca degli interventi di sostegno alle imprese).

livello occupazionale; qualora invece la riduzione sia superiore al 50% l'impresa decadrà dal beneficio;

- a non delocalizzare l'attività economica interessata dal beneficio o una sua parte in favore di un'unità produttiva situata al di fuori dell'ambito territoriale finanziabile, pena la decadenza dal beneficio.

Per delocalizzazione si intende il trasferimento dell'attività economica specificamente incentivata o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa che sia con essa in rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

Al di fuori dei casi suddetti, il beneficiario è tenuto al rispetto del vincolo di stabilità degli investimenti, ovvero deve garantire che nei **tre anni** successivi al pagamento finale al beneficiario stesso non si verifichino: il cambio di proprietà degli stessi; la cessazione dell'attività (al di fuori dei casi di fallimento); una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dall'Amministrazione regionale in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano qualora la cessazione di un'attività produttiva sia causata da un fallimento non fraudolento.

8.2 Obblighi di comunicazione del beneficiario verso l'Amministrazione regionale

Il beneficiario che intenda rinunciare al contributo è tenuto a darne immediata comunicazione formale all'Amministrazione regionale.

Il beneficiario deve dare tempestiva informazione all'Amministrazione regionale circa l'insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti il programma cofinanziato.

Il beneficiario deve comunicare all'Amministrazione regionale gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati sui quali disporre i pagamenti dei contributi.

Il beneficiario deve comunicare tempestivamente all'Amministrazione regionale eventuali variazioni delle spese.

Alla conclusione del programma, nonché dietro puntuale richiesta dell'Amministrazione regionale, il beneficiario deve comunicare il grado di conseguimento degli obiettivi previsti.

8.3 Rispetto della normativa

Il beneficiario deve garantire il rispetto delle disposizioni applicabili in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e s.m.i).

9 PUBBLICITÀ DEL BANDO

Il presente bando, al fine di consentire la massima diffusione delle opportunità offerte, verrà pubblicato, oltre che sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche (BUR), anche sui siti internet www.regione.marche.it, www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei.

Il bando verrà inoltre trasmesso alle parti economico sociali e alle categorie sociali maggiormente rappresentative del territorio regionale in modo da garantire una capillare informazione. Saranno inoltre organizzati seminari e incontri per illustrare i benefici offerti e le modalità attuative dell'intervento.

10 DISPOSIZIONI FINALI

10.1 Informazioni relative al procedimento amministrativo

Informazioni sulle fasi del procedimento ai sensi della legge n. 241/90

La tempistica del procedimento è determinata dalle seguenti fasi:

- presentazione della domanda di partecipazione entro la data di scadenza di cui al punto 4.2:
- istruttoria, valutazione dei progetti, ammissione finanziamento, di norma entro il 90° giorno successivo alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione;

- comunicazione di concessione delle agevolazioni ai soggetti ammessi e finanziati di norma entro il 20° giorno successivo alla data di approvazione del decreto di ammissione a finanziamento;
- accettazione degli esiti istruttori e del contributo concesso e conferma di inizio delle attività entro il 10° giorno successivo alla ricezione della comunicazione di concessione delle agevolazioni;
- termine di conclusione del programma, attestata dall'ultimo titolo di spesa, entro il 18° mese dalla data di avvio del progetto, salvo proroghe debitamente concesse;
- presentazione della documentazione di rendicontazione entro il 60° giorno successivo alla conclusione dell'investimento;
- liquidazione del contributo di norma entro il 90° giorno successivo dalla presentazione della richiesta di liquidazione, compatibilmente con l'espletamento delle attività legate agli adempimenti contabili.

Responsabile del procedimento e del provvedimento

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Andrea Rossi P.O. "Supporto alla programmazione e gestione degli accordi di programma per le aree di crisi produttiva e occupazionale" della medesima P.F. 071/8063880

10.2 Diritto di accesso

Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90 viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta indirizzata all'Amministrazione regionale, con le modalità di cui all'art. 25 della Legge 241/90.

10.3 Procedure di ricorso

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni solari dalla pubblicazione.

In via alternativa è possibile esperire il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni solari dalla pubblicazione del presente atto.

10.4 Trattamento dati personali - informativa

Si informano i richiedenti che i dati personali ed aziendali forniti all'Amministrazione regionale saranno oggetto di trattamento, con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente per le finalità del presente bando, allo scopo di assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.

I dati personali saranno trattati dalla Regione Marche per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati. Qualora la Regione Marche debba avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità i dati personali possono essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.

Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente della P.F. "Promozione e sostegno delle politiche attive per il lavoro e corrispondenti servizi territoriali e Aree di Crisi", Dott.ssa Roberta Maestri, presso cui l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs 196/2003.

10.5 Disposizioni finali

Ai sensi dell'art. 6 del Reg. n. 1828/2006, i soggetti ammessi a finanziamento, in caso di accettazione dello stesso, saranno inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato a norma dell'art. 7, par. 2, lett. d) di detto Regolamento.

Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande.

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali all'Amministrazione regionale da parte di beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti, richieste proroghe, ecc.) dovranno essere effettuate tramite PEC. A tal fine, le imprese partecipanti dovranno dotarsi di una propria casella PEC inserendone i riferimenti nella procedura online di presentazione della domanda definitiva.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BUR le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

L'Amministrazione regionale si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

10.6 Norme di rinvio

- Decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123. Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese
- DPR 5 febbraio 2018, n. 22 - Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.

ALLEGATO 2: MANTENIMENTO E INCREMENTO OCCUPAZIONALE

MANTENIMENTO (OMA1 e OMA2): per mantenimento dei livelli occupazionali si intende il mantenimento dello stesso numero di organico medio annuo esistente alla data di presentazione della domanda. Tale valore deve essere calcolato per i 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, raffrontato con i 12 mesi precedenti la conclusione del progetto comprensiva dei 60 giorni utili per la presentazione della rendicontazione. Tali valori devono essere certificati dal consulente del lavoro dell'impresa beneficiaria. In mantenimento è requisito obbligatorio minimo pena la revoca del progetto. Il calcolo deve essere effettuato tenendo conto di tutti i dipendenti con vincolo di subordinazione (contratti di lavoro a tempo indeterminato, determinato, part-time, apprendisti e a chiamata. Per il part-time, il calcolo va fatto in proporzione dell'orario) vanno esclusi tutti i contratti atipici per i quali non esiste il vincolo di subordinazione (co.co.co., co.co.pro, tirocini ed altri tipi di collaborazioni). Il calcolo deve essere fatto in dodicesimi nel caso di prestazione lavorativa per un mese intero se, invece, i dipendenti hanno lavorato meno di un mese il calcolo va fatto in giorni (si rinvia al decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e dell'Economia e Finanze del 30/01/2007 e circolare Inps n. 70/2007). **Le nuove assunzioni devono rappresentare un aumento netto del numero di dipendenti rispetto alla media dei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda, fatti salvi i casi in cui la riduzione di personale sia stata determinata da giustificato motivo oggettivo (ai sensi del Decreto Dignità ex DL 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2018, n.96).**

INCREMENTO: per incremento dei livelli occupazionali si intende l'aumento, per effetto delle **assunzioni a tempo indeterminato e/o determinato e a tempo pieno** effettuate a seguito del programma di investimenti ammesso a finanziamento, del numero dei dipendenti dello stabilimento interessato rispetto all'organico medio dei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda. In fase di rendicontazione il Beneficiario dovrà produrre:

* OMA 1 – Organico Medio Annuo, con dichiarazione sottoscritta dal Consulente del Lavoro della ditta beneficiario, calcolato sui 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda;

* OMA 2 -Organico Medio Annuo, con dichiarazione sottoscritta dal Consulente del Lavoro della ditta beneficiario, calcolato sui 12 mesi precedenti la data di chiusura del progetto (comprensivo dei giorni utilizzati per la presentazione della rendicontazione - max 60 gg data ultima fattura) non conteggiando gli assunti in funzione del progetto di investimento;

* UNILAV dei nuovi assunti a tempo indeterminato, determinato e apprendisti a tempo pieno.

Si ritiene che qualora:

* OMA 2 < OMA 1: non c'è stato MANTENIMENTO OCCUPAZIONALE

* OMA 2 >= OMA 1: c'è stato MANTENIMENTO OCCUPAZIONALE; qualora vengano presentati anche UNILAV di nuovi assunti in funzione del progetto di investimento a tempo indeterminato, determinato e apprendisti tempo pieno, l'INCREMENTO OCCUPAZIONALE risulta realizzato. Lo schema sotto riportato a titolo esemplificativo va utilizzato sia per OMA1 che per OMA2

Nome Società: Media organico da.....a.....										
Matr	Cognome e Nome	Qualifica	Tempo Det / Indeter	Livello	ORE	% P/T	Data assunzione	Data cessazione	MESI LAVORATI	
1										
2										
3										
.....										

L'incremento occupazionale deve essere realizzato entro i 18 mesi previsti per il completamento del progetto di investimento salvo proroga, o al massimo entro i 60 giorni per rendicontazione